REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Giunta Regionale

Delibera n° 2368

Estratto del processo verbale della seduta del

27 novembre 2015

oggetto:

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO "A.I.R. MMG 01.08.2014 – ISTITUTI CONTRATTUALI DIVERSI: LINEE OPERATIVE – BIENNIO SUCCESSIVO 2014-2015".

Debora SERRACCHIANI	*Presidente*		*assente*
Sergio BOLZONELLO	*Vice Presidente*	*presente*	
Loredana PANARITI	*Assessore*	*presente*	
Paolo PANONTIN	*Assessore*		*assente*
Francesco PERONI	*Assessore*		*assente*
Mariagrazia SANTORO	*Assessore*	*presente*	
Cristiano SHAURLI	*Assessore*	*presente*	
Maria Sandra TELESCA	*Assessore*	*presente*	
Gianni TORRENTI	*Assessore*	*presente*	
Sara VITO	*Assessore*		*assente*

Daniele BERTUZZI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Premesso che, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, il rapporto tra il Servizio Sanitario Nazionale ed i Medici di medicina generale è disciplinato da apposita convenzione conforme all'Accordo Collettivo Nazionale stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni ed integrazioni con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale;

Premesso altresì che:

- il vigente Accordo Collettivo Nazionale, per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale è stato reso esecutivo, in conformità alle disposizioni recate dall'art. 2-nonies, della legge 26 maggio 2004, n. 138, mediante intesa sancita in data 29 luglio 2009 nella Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
- in data 8 luglio 2010 è stato, inoltre, reso esecutivo, in conformità alle disposizioni recate dall'art. 2 – nonies della Legge 26 maggio 2004, n. 138, l'ACN per il biennio economico 2008-2009 per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, mediante intesa sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;

Rilevato inoltre che l'assetto costituzionale delle autonomie, conseguente alla riforma costituzionale di cui alla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha attribuito potestà legislativa concorrente alle Regioni in materia di tutela della salute, ha modificato il sistema della contrattazione collettiva riservando:

- alla negoziazione nazionale, la definizione degli aspetti generali del rapporto convenzionale, della struttura del compenso nonché le funzioni ed i compiti dei medici di medicina generale, i servizi erogati per assicurare i livelli essenziali di assistenza, la compatibilità economica connessa agli incrementi da riconoscere ai MMG in occasione dei rinnovi contrattuali, la responsabilità delle Regioni e delle ASS per la piena applicazione dell'ACN;
- alla negoziazione regionale, ampi margini d'intervento, anche innovativo nell'individuazione degli obiettivi di salute, delle modalità organizzative e della gestione dei servizi in coerenza alla programmazione regionale, mentre alla contrattazione aziendale è demandata la definizione dei progetti e delle attività correlati ai suddetti obiettivi necessari all'attuazione della programmazione regionale, nel rispetto delle diverse peculiarità locali;

Atteso che gli articoli 4 e 14 dell'ACN definiscono gli ambiti e i contenuti demandati alla negoziazione regionale;

Presa visione della D.G.R. n. 1635 del 5.9.2014 di approvazione dell'AIR stralcio 1.8.2014 con cui si provvede, tra l'altro:

1. ad autorizzare le Aziende per i servizi sanitari a "remunerare gli oneri economici sostenuti dai medici di medicina generale che hanno attivato, entro il 31.12.2013, le modalità organizzative di cui all'art. 59, lettera B, del vigente ACN;
2. disporre, nei limiti della somma pari a € 2.648.584,08, relativa agli accantonamenti nella disponibilità delle Aziende sanitarie, il rimborso dei costi sostenuti per la remunerazione del personale di studio garantendo almeno l'80% di tali costi oltre alla remunerazione capitaria, nei limiti previsti dall'ACN, per la medicina di rete e di gruppo ed assicurando la ripartizione di quanto residua ai medici che non aderiscono alle forme organizzative;

Dato atto che l'AIR stralcio approvato con DGR n. 1635/2014 rinvia a successivo Accordo operativo per lo sviluppo delle forme organizzative;

Presa visione dell'art. 8, commi 9 e 10, della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23, come modificato ed integrato dall'art. 8, commi 27 e 28, della L.R. 6 agosto 2015, n. 20 che letteralmente dispone:

-Al fine di migliorare il livello di efficacia nella presa in carico delle persone a livello distrettuale, le Aziende per i servizi sanitari regionali, nel limite delle risorse disponibili nei loro bilanci per le attività insistenti sulle cure primarie e senza ulteriori oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, sono autorizzate a remunerare gli oneri economici sostenuti dai medici di medicina generale che hanno attivato, entro il 31 dicembre 2013, le modalità organizzative di cui all'articolo 59, lettera B, del vigente Accordo collettivo nazionale (ACN) integrato dall'Accordo integrativo regionale (AIR) di cui alla deliberazione della Giunta regionale 20 febbraio 2006, n. 269, ai fini del miglioramento e dell'estensione della continuità assistenziale;
-Le modalità attuative del comma 9, nel limite della disponibilità ivi prevista, nonché le forme e processi riorganizzativi delle cure primarie da avviare in coerenza con le disposizioni di cui all' articolo 1 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dall' articolo 1, comma 1, della legge 189/2012 , formano oggetto del nuovo Accordo integrativo regionale (AIR) da rendersi esecutivo con l'approvazione della Giunta regionale, in attuazione ACN dell'8 luglio 2010, biennio economico 2008-2009;
Dato atto che in data 17 novembre 2015, in occasione dell'incontro con le Organizzazioni sindacali FIMMG, SNAMI e SMI, le parti sono addivenute alla stipula dell'Accordo " A.I.R. MMG 01.08.2014 – Istituti contrattuali diversi: linee operative-biennio successivo 2014-2015" che fa parte integrante del presente provvedimento;
Accertato che quanto accordato, in coerenza con le prescrizioni dell'art. 8 della L.R. n. 23/2013 s.m.i., consente:
-la perequazione dei trattamenti economici dei medici di medicina generale che hanno attivato le forme organizzative a tutto il 31.12.2013 con particolare riferimento all'armonizzazione delle indennità già previste dall'AIR approvato con DGR n. 269/2006, con decorrenza dall'1.1.2014;
-il rimborso, con la somma di € 2.648.584,08 di cui al punto 1, lettera c), dell'AIR approvato con DGR n. 1635/2014, del 100% delle spese sostenute per l'attività relative al personale di studio dando atto che quanto residua è destinato ad essere ripartito proporzionalmente ai gruppi e associazioni in rete, cui sono state riconosciute le indennità previste da ACN in attuazione DGR n. 1635/2014;
Ritenuto che coerentemente con i meccanismi previsti dalla più volte citata L.R. n. 23/2013 s.m.i. le Aziende sanitarie sono da ritenersi autorizzate a dare attuazione all'Accordo facente parte integrante del presente provvedimento che viene pure trasmesso al Comitato permanente regionale ex art. 24 del vigente ACN per le parti di interesse;
Dato atto che agli oneri derivanti dall'applicazione dell'allegato Accordo del 17.11.2015 si provvede con le risorse accantonate nella disponibilità dei bilanci aziendali sino a tutto il 31.12.2013 e con le risorse sovraziendali pari a € 3.000.000,00, di cui all'AIR 1.8.2014 recepito con DGR n. 1635/2014, per il trattamento economico soggetto a perequazione comprensivo della liquidazione degli oneri sostenuti per il personale di studio;
Su proposta dell'Assessore alla salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia,
La Giunta regionale, all'unanimità

Delibera

1. Di approvare, per i motivi esposti in premessa, l'Accordo "A.I.R. MMG 01.08.2014 – Istituti contrattuali diversi: linee operative – biennio successivo 2014-2015", il cui testo è allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante, come sottoscritto, a Trieste, in data 17 novembre 2015, dall'Assessore alla salute,

integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia e dalle Organizzazioni Sindacali FIMMG, SNAMI, SMI.

2. Di stabilire che le Aziende per l'assistenza sanitaria dovranno dare seguito agli adempimenti attuativi di competenza in attuazione della L.R. n. 23/2013 – art. 8 s.m.i. – e coerentemente alle disposizioni nazionali e regionali in materia.

3. Di dare atto che agli oneri derivanti dall'applicazione del presente Accordo si provvede per il pregresso con gli accantonamenti già presenti nei bilanci delle Aziende per l'assistenza sanitaria e per gli anni 2014 e 2015 con risorse regionali stanziate nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario regionale.

4. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comitato permanente regionale ex art. 24 del vigente ACN per le parti di interesse.

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE